

**Legge Finanziaria 2008. La scheda redatta dall'On. Cinzia Fontana che volentieri pubblichiamo.
I tre capitoli: ammortizzatori sociali, contributi ed agevolazioni, riscatto della laurea**

La redazione di www.welfarecremona.it ringrazia l'On. Cinzia Fontana per l'autorizzazione a pubblicare il materiale.

AUMENTANO LE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Con la Legge di attuazione del Protocollo sul Welfare è entrata in vigore una misura importante **a favore del sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori**, che riguarda l'incremento nell'immediato delle tutele economiche in caso di perdita di lavoro.

A decorrere dal 1 gennaio 2008, infatti, l'indennità di disoccupazione (ordinaria e a requisiti ridotti) aumenta sia nella durata che nella quantità. Contemporaneamente, anche per la disoccupazione agricola vengono introdotte novità rilevanti.

Nella tabella riportiamo nel dettaglio le principali modifiche intervenute:

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA	
<p>Spetta al lavoratore che ha almeno due anni di anzianità assicurativa e che ha 52 settimane di contributi nell'ultimo biennio (cioè, semplificando, che ha un anno di lavoro dipendente negli ultimi due anni dalla data della domanda).</p> <p>La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro.</p> <p>Non ha diritto alla disoccupazione il lavoratore che si sia dimesso volontariamente.</p>	
<i>Fino al 31 dicembre 2007</i>	<i>Dal 1 gennaio 2008</i>
<p>DURATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i lavoratori di età inferiore a 50 anni: 7 mesi • Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni: 10 mesi 	<p>DURATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i lavoratori di età inferiore a 50 anni: 8 mesi • Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni: 12 mesi
<p>MISURA DELL'INDENNITA': (la percentuale si riferisce alla retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro)</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei primi 6 mesi: 50% • dal 7° al 9° mese: 40% • nel 10° mese: 30% 	<p>MISURA DELL'INDENNITA': (la percentuale si riferisce alla retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro)</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei primi 6 mesi: 60% • nel 7° e 8° mese: 50% • dal 9° al 12° mese: 40%
<p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i lavoratori di età inferiore a 50 anni: 6 mesi • Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni: 9 mesi 	<p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i lavoratori di età inferiore a 50 anni: 8 mesi • Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni: 12 mesi <p>N.B.: La copertura previdenziale figurativa è quindi piena, cioè garantita per l'intero periodo di godimento delle indennità.</p>

ADEGUAMENTO INDENNITA': I tetti delle indennità vengono adeguati ogni anno con un aumento pari all'80% dell'inflazione	ADEGUAMENTO INDENNITA': I tetti delle indennità vengono adeguati ogni anno con un aumento pari al 100% dell'inflazione
--	--

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

A REQUISITI RIDOTTI

Spetta al lavoratore che nell'anno solare (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre) ha lavorato almeno 78 giornate e che ha almeno due anni di anzianità assicurativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda.

La domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per cui si chiede la prestazione, quindi le modifiche in vigore dal 1 gennaio 2008 saranno efficaci con le domande di disoccupazione che si presenteranno nel 2009.

<i>Fino al 31 dicembre 2007</i>	<i>Dal 1 gennaio 2008</i>
DURATA: massimo 156 giornate	DURATA: massimo 180 giornate
MISURA DELL'INDENNITA': 30% (la percentuale si riferisce alla retribuzione media giornaliera, riferita alle giornate effettivamente prestate)	MISURA DELL'INDENNITA': 35% per primi 120 giorni e 40% per i successivi (la percentuale si riferisce alla retribuzione media giornaliera, riferita alle giornate effettivamente prestate)

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Si ha diritto alla Disoccupazione Agricola al secondo anno di lavoro in agricoltura, se nel biennio si hanno almeno 102 giornate agricole lavorate e se si hanno due anni di anzianità assicurativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda.

La domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per cui si chiede la prestazione, quindi le modifiche in vigore dal 1 gennaio 2008 saranno efficaci con le domande di disoccupazione che si presenteranno nel 2009.

<i>Fino al 31 dicembre 2007</i>	<i>Dal 1 gennaio 2008</i>
TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: I trattamenti di disoccupazione agricola sono differenziati in base a determinati scaglioni di giornate di lavoro e si suddividono in: <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento ORDINARIO: con almeno 51 giornate lavorate nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda • Trattamenti SPECIALI: con almeno 101 giornate lavorate (lavoratori occasionali) oppure con almeno 151 giornate (lavoratori abituali) 	TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: La suddivisione tra i diversi tipi di trattamento ordinario e speciale viene superata e si adotta un trattamento unificato, in base al quale l'indennità di disoccupazione è riconosciuta a tutti i lavoratori agricoli che abbiano lavorato almeno 51 giornate nel corso dell'anno.
MISURA DELL'INDENNITA': <ul style="list-style-type: none"> • Indennità ordinaria (almeno 51 giornate lavorate): 30% della retribuzione percepita, in rapporto al numero di giornate effettuate per un massimo di 180 giorni all'anno 	MISURA DELL'INDENNITA': L'indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione percepita e si calcola in misura proporzionale al numero di giornate lavorate (N.B.: è stato tolto, quindi, il tetto massimo di

<ul style="list-style-type: none"> • Indennità speciale – “occasional” (almeno 101 giornate lavorate): 40% della retribuzione, riconosciuta per un massimo di 90 giorni all’anno • Indennità speciale – “abituali” (almeno 151 giornate lavorate): 66% della retribuzione, riconosciuta per un massimo di 90 giorni all’anno 	<p>giornate indennizzabili).</p> <p>Dopo aver calcolato l’indennità, l’INPS trattiene il 9% quale contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni indennizzati (il contributo non si calcola, quindi, per le giornate ulteriori a 150).</p>
<p>CUMULO CON LAVORO NON AGRICOLO:</p> <p>E’ data la possibilità di cumulare lavoro non agricolo con quello agricolo, purché quest’ultimo sia prevalente, al solo fine di raggiungere i requisiti delle 102 giornate contributive nel biennio oppure delle 151 giornate per il trattamento speciale degli “abituali”.</p>	<p>CUMULO CON LAVORO NON AGRICOLO:</p> <p>La possibilità di cumulare lavoro non agricolo con quello agricolo, purché quest’ultimo sia prevalente, è data a tutti i lavoratori, con un effetto quindi positivo sul piano del diritto pensionistico.</p>

I CONTRIBUTI E LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI CITTADINI

Aiuti concreti a favore dei cittadini e delle famiglie sono previsti nella Finanziaria 2008, grazie all’introduzione di una serie di ulteriori agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni, che si aggiungono a quelle già esistenti (detrazioni per spese mediche, universitarie, rette asili nido, ristrutturazioni edilizie,...).

Le misure approvate dalla maggioranza di centrosinistra si rivolgono in particolare alle spese sostenute **per la CASA e per il RISPARMIO ENERGETICO**.

I cittadini potranno beneficiarne nel corso del 2008 (denuncia dei redditi 2009) o addirittura, per alcune tipologie, il beneficio si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2007 (già fruibile quindi con la denuncia dei redditi 2008).

In alcuni casi, inoltre, è stato introdotto il diritto alla piena detrazione, per cui, qualora i soggetti siano incapienti, sarà comunque riconosciuto loro il rimborso della parte di detrazione non fruita.

Ecco le misure più rilevanti:

PACCHETTO CASA

- **ICI PRIMA CASA: ulteriore detrazione ai fini ICI dal 2008 per l'abitazione principale** (in aggiunta alla detrazione già esistente concessa dagli enti locali), in misura pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile e comunque di importo non superiore a 200 euro all'anno. Grazie a questa ulteriore detrazione, circa il 40% dei contribuenti sarà totalmente esonerato dal pagamento dell'Ici.
Sono esclusi dal beneficio gli immobili di categoria catastale A01, A08 e A09 (cioè immobili signorili, ville e castelli).

- **ICI E IMPIANTI SOLARI:** i Comuni potranno fissare, a partire dal 2009, un'aliquota Ici agevolata, inferiore al 4 per mille, in favore dei contribuenti che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L'aliquota agevolata si applica per la durata massima di 3 anni per gli impianti solari termici e di 5 anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili.

- **MUTUI PER ACQUISTO PRIMA CASA:**
 - o **Aumenta da 3.615,20 euro a 4.000,00 euro** l'importo massimo su cui è possibile fruire della detrazione del 19% per gli interessi passivi pagati sul mutuo per l'acquisto della prima casa (la detrazione massima spettante passa quindi da 687 euro a 760 euro)
 - o **Istituito un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa.** Il mutuatario potrà chiedere, per non più di due volte e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo dimostrando di non essere più in grado di far fronte agli impegni presi. Il Fondo si accolla tutti i costi necessari per la sospensione del pagamento del mutuo (procedure bancarie e onorari notarili). Al termine della sospensione, il pagamento riprende con gli stessi importi e periodicità previsti originariamente dal contratto. Le modalità applicative della norma saranno definite con apposito regolamento.

- **AFFITTI: nuove detrazioni già a partire dall'anno 2007**, in aggiunta a quelle già esistenti, così suddivise:
 - o ai titolari di contratti di affitto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione **pari a 300 euro** se il reddito complessivo annuo non supera 15.493,71 euro oppure **pari a 150 euro** se il reddito è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro
 - o ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale spetta – per i primi tre anni – una detrazione **pari a 991,6 euro** se il reddito complessivo annuo non supera 15.493,71 euro oppure **pari a 495,8 euro** se il reddito è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro

N.B.: per i soggetti cosiddetti “incapienti” è riconosciuto un credito di ammontare pari all'importo della detrazione non fruita.

- **AFFITTI STUDENTI FUORI SEDE: detrazione del 19%** della spesa per contratti di affitto stipulati o rinnovati dagli studenti universitari fuori sede, per immobili situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. L'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 Km. da quello di residenza (tetto massimo della spesa: 2.633 euro annuo, quindi importo massimo della detrazione: 500 euro annuo). Per l'anno 2008 lo stesso tipo di detrazione è estesa anche ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con gli enti per il diritto allo studio, le università, i collegi universitari legalmente riconosciuti, gli enti senza fine di lucro e le cooperative.

 - **RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:** è prorogata sino al 31 dicembre 2010 la detrazione Irpef del 36% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un tetto massimo di 48mila euro per unità immobiliare, così come si potrà continuare ad applicare l'aliquota Iva agevolata al 10%, a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato nella fattura.

 - **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI: prorogate tutte le agevolazioni** che erano state inserite nella Finanziaria 2007, relative alla possibilità di fruire della **detrazione del 55%** delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per:
 - o interventi di **riqualificazione energetica di edifici esistenti per un risparmio di fabbisogno di energia nella climatizzazione invernale** (tetto massimo della spesa: 100.000 euro)
 - o interventi su edifici esistenti o parti di edifici, riguardanti **strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi** (tetto massimo della spesa: 60.000 euro)
 - o installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici (tetto massimo della spesa: 60.000 euro)
 - o **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con modelli sia a condensazione che non a condensazione (tetto massimo della spesa: 30.000 euro)
- Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita, a scelta del contribuente, in quote annuali di pari importo (minimo tre, massimo dieci).

- **FRIGORIFERI E CONGELATORI: detrazione del 20%** delle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con nuovi elettrodomestici a

basso contenuto energetico, di classe non inferiore a A+ (tetto massimo della detrazione: 200 euro).

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

Detrazione del 19% delle spese sostenute nel corso del 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (importo massimo della spesa: 250 euro).

ACQUISTO PERSONAL COMPUTER

Contributo per l'acquisto di un personal computer nuovo effettuato dai collaboratori coordinati continuativi, compresi collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE INSEGNANTI

Detrazione del 19% delle spese sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, l'aggiornamento e la formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è di 500 euro.

DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

Ulteriore detrazione pari a 1.200 euro ai genitori con almeno 4 figli a carico, con decorrenza dall'anno 2007.

N.B.: per i soggetti cosiddetti “incapienti” è riconosciuto un credito di ammontare pari all’importo della detrazione non fruita.

Le modalità di erogazione della somma saranno definite con apposito decreto.

ESENZIONE CANONE RAI PER OVER75

Esonerati dal pagamento del canone Rai i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non oltre i 516,46 euro per tredici mensilità.

Le modalità saranno definite con apposito decreto.

BONUS SICUREZZA

- **Credito d'imposta pari all'80%** del costo sostenuto (e comunque fino ad un massimo di **3.000 euro di credito**) **in favore delle piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e all'ingrosso, e quelle di somministrazione di alimenti e bevande**, che adottano misure per la sicurezza, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza.
- **Credito d'imposta pari all'80%** del costo sostenuto (e comunque fino ad un massimo di **1.000 euro di credito**) in favore dei tabaccai, per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza.

Le modalità saranno definite con apposito decreto.

FONDO VITTIME DELL'AMIANTO

Istituito presso l'Inail un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra “fiberfrax” e in favore dei loro eredi. Il finanziamento del Fondo è a carico per un quarto delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato.

Le modalità saranno definite con apposito decreto.

IL RISCATTO DELLA LAUREA PER LA PENSIONE: LE NUOVE REGOLE A FAVORE DEI GIOVANI

Con la Legge sul welfare sono state introdotte importanti e più convenienti novità riguardanti il recupero ai fini pensionistici degli anni di studio.

Tali novità si inseriscono nel pacchetto di benefici rivolto soprattutto ai giovani, nei confronti dei quali il governo di centrosinistra ha voluto in particolar modo incidere con misure che garantiscano una copertura contributiva più ampia e maggiori agevolazioni fiscali.

Vediamo nel dettaglio le novità in vigore dal 1 gennaio 2008 riguardo il riscatto degli anni di studio universitari:

NEOLAUREATI

Mentre in passato il riscatto della laurea era legato all'inizio dell'attività lavorativa, **ora i giovani neolaureati avranno la possibilità – mai stata prevista prima – di chiedere il riscatto anche nel periodo tra la laurea e il primo impiego**, attraverso un calcolo determinato con un parametro uguale per tutti, non essendoci ancora per il giovane una retribuzione di riferimento.

Per ogni anno da riscattare il costo si ricava moltiplicando l'aliquota dei dipendenti (33%) al reddito minimo imponibile dei commercianti (13.800 euro nel 2008). Il risultato di tale operazione dà il costo (4.554 euro nel 2008) che si deve sostenere per riscattare un anno di università. Per sapere a quanto ammonta l'onere complessivo si deve poi moltiplicare tale cifra per gli anni del corso legale di laurea o di altro titolo universitario.

LAVORATORI GIÀ IN ATTIVITÀ

Per coloro che al momento della richiesta di riscatto sono già iscritti ad una forma previdenziale obbligatoria, il costo sarà calcolato con le norme previgenti, che prevedono criteri diversi di calcolo tra chi rientra nel sistema retributivo o misto e chi è in attività dal 1995 (sistema contributivo).

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO

Fino al 31 dicembre 2007 la somma dovuta per il riscatto della laurea poteva essere rateizzata fino ad un massimo di 5 anni (60 rate mensili), maggiorata di interessi al tasso legale.

Dal 1 gennaio 2008 è stata introdotta una norma particolarmente favorevole per tutti, sia per i giovani sia per chi andrà in pensione con il sistema retributivo: per le domande di riscatto presentate da tale data, infatti, sarà possibile una rateizzazione della somma fino a 10 anni (120 rate mensili) senza alcun aggravio di interessi.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Le somme pagate dal lavoratore per il riscatto della laurea sono **interamente deducibili** dal proprio reddito.

Per i giovani neolaureati privi di reddito, se il riscatto viene pagato da un genitore o da un altro familiare di cui risultano fiscalmente a carico, questi hanno diritto ad una **detrazione di imposta del 19%** dell'importo versato ogni anno.

BENEFICI PENSIONISTICI

Con la nuova normativa viene abolita una profonda ingiustizia presente nella legge precedente, in base alla quale i lavoratori che rientravano nel sistema contributivo non potevano utilizzare gli anni

riscattati per la pensione di anzianità, anche se avevano versato 40 anni di contributi, risultando così fortemente penalizzati rispetto ai lavoratori più anziani.

Con la Legge sul welfare ora in vigore, invece, gli anni di studio saranno considerati validi per qualsiasi forma di pensionamento.

LA DOMANDA

La richiesta di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento e **può riguardare anche solo una parte del corso legale di studi** (un anno, due anni, ...).

Oltre alle lauree brevi e specialistiche, sono riscattabili anche il dottorato di ricerca e alcuni diplomi rilasciati da istituti universitari come il diploma Isef, di assistente sociale, ecc.

Cinzia Fontana
Deputata PD-Ulivo